



Bruxelles
ENV.E.2/LR

RICHIESTA EUP (2023)10542

Fatti e contesto normativo

Negli ultimi anni, l'Italia, al pari di altri Stati membri come il Portogallo e Malta, è stata interessata da diverse indagini EU Pilot per quanto riguarda i calendari venatori (l'indagine EUP(2014)6955 relativa a numerose regioni italiane, e l'EUP(2012)3202 relativa alla regione Abruzzo) o più in generale l'incompatibilità delle norme nazionali o locali sulla caccia con il diritto ambientale europeo (ad esempio l'EUP(2013)5283 relativa ai fenomeni di bracconaggio degli uccelli o l'EUP(2013)4634 relativa alla regolamentazione delle armi da caccia e la conservazione del camoscio alpino).

Recentemente, i servizi della Commissione hanno preso conoscenza di una serie di nuove problematiche relative all'attività venatoria in Italia.

Tali problemi riguardano:

- (i) l'applicazione del Regolamento (CE) 2021/57 che limita l'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide;
- (ii) l'attuazione del Piano di Azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici del 30 marzo 2017;
- (iii) l'abbattimento di alcune specie migratorie durante il ritorno al luogo di nidificazione (calendari venatori) e l'abbattimento di alcune specie con stato di popolazione non favorevole in assenza di adeguati Piani di Gestione/conservazione efficacemente applicati; e
- (iv) l'uso di elicotteri nelle aree protette della regione Piemonte per il recupero dei corpi degli animali abbattuti durante l'attività venatoria.

Ciascuna di queste problematiche viene discussa di seguito.

1. Applicazione del Regolamento 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica del Regolamento 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda l'uso del piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide ⁽¹⁾

I servizi della Commissione hanno preso conoscenza della Circolare n. 72 del 9 febbraio 2023 ⁽²⁾, emanata congiuntamente dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il titolo

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 67 del 20 marzo 2023.

“Circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide – (23A00164) - Definizione di “zona umida” (la “Circolare”).

Alla circolare ha fatto seguito la pubblicazione di un vademecum⁽³⁾ dell'eurodeputato Pietro Fiocchi, membro della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (il “Vademecum”).

(a) Definizione delle “zone umide”

Desidero richiamare l'attenzione delle Autorità italiane sulla modifica apportata dal Regolamento 2021/57 all'Allegato XVII del Regolamento 1907/2006, e in particolare alla voce 63, seconda colonna, punto 13:

*“Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni: a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, **permanenti o temporanee**, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea.”*

Pertanto, il Regolamento 2021/57 si attiene alla definizione esauriente di “zona umida” utilizzata nella Convenzione Ramsar⁽⁴⁾, che comprende tutti i tipi di zone umide, temporanee o permanenti, indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in un'area Ramsar (Zone Umide di Importanza Internazionale), un sito Natura 2000, una riserva naturale o un'oasi protetta. La definizione di “zone umide” nel Regolamento include in particolare le aree che sono parzialmente o totalmente asciutte in certi periodi dell'anno.

Invece, il punto 2 della Circolare prevede dal paragrafo 1 al paragrafo 4:

“per «zona umida» si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, in stabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Nelle zone umide così individuate il legislatore comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell'uso del piombo. Di converso, sono escluse dalla nozione di «zona umida» come disciplinata dal legislatore comunitario le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.”

(...)

“sono da considerare «zona umida»: le zone classificabili come aree Ramsar all'interno dello Stato membro; quelle umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti dalla direttiva n. 92/43/CEE - (habitat) e dalla direttiva n. 79/409/CEE (uccelli); le zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

⁽³⁾ Vademecum per l'applicazione del Regolamento (UE) 2021/57 del 25 gennaio 2021 sul divieto del piombo nelle zone umide.

⁽⁴⁾ Si veda il considerando (24) del Regolamento 2021/57.

Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell'acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento.”

La definizione di "zone umide" nella Circolare esclude quindi le zone umide non stabili e non permanenti che sono parzialmente o totalmente asciutte in certi periodi dell'anno, e le zone umide che non sono classificate come siti Ramsar, che non ricadono all'interno delle Rete Natura 2000 e che non ricadono in riserve naturali e oasi di protezione, aggiungendo inoltre una non meglio definita nozione di proporzionalità nella identificazione delle aree in questione.

- **Ciò posto, considerando le palesi discrepanze tra il testo del Regolamento 2021/57 e la Circolare, le Autorità italiane sono invitate a spiegare in che modo le disposizioni della Circolare garantiscano l'applicazione del Regolamento 2021/57 in Italia in tutte le zone umide da esso contemplate.**

(b) Esclusione dell'attività di tiro sportivo (tiro a segno)

Il punto 2 della Circolare afferma al paragrafo 6:

“È esclusa dal campo di applicazione del regolamento n. 2021/57 l'attività di tiro sportivo a prescindere dall'arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente.”

Mi preme sottolineare che questa esclusione non è prevista dal Regolamento 2021/57, il quale non fa nessun riferimento all'attività di tiro sportivo. Il regolamento si riferisce in generale alle "attività di tiro in zone umide" e definisce lo "svolgere attività di tiro" come "sparare colpi con un fucile da caccia ". L'inclusione del tiro sportivo nel campo di applicazione del Regolamento è giustificata, considerato che non è escluso che una struttura di tiro a segno si trovi in prossimità di una zona umida e che i pallini di piombo utilizzati cadano in acqua e provochino inquinamento.

Si osserva che, ove esistesse una base giuridica dell'obbligo di raccolta dei pallini di piombo da parte delle strutture di tiro a segno, e qualora fosse possibile assicurare il controllo effettivo del rispetto di tale obbligo, appare altamente improbabile che una eventuale raccolta possa assicurare che nessuno dei colpi sparati raggiunga le zone umide.

- **Ciò posto, considerando l'ulteriore palese discrepanza tra il testo del Regolamento 2021/57 e la Circolare, le Autorità italiane sono invitate a spiegare in che modo le disposizioni della Circolare garantiscano l'applicazione del Regolamento 2021/57 in Italia in tutte le zone umide da esso contemplate.**

(c) La determinazione del reato

Per quanto riguarda la determinazione del reato, vorrei ricordare che il Regolamento 2021/57 prevede al considerando 19:

“Dato che nella pratica è difficile dimostrare la particolare tipologia delle attività di tiro che una persona colta nell'atto di portare con sé munizioni al piombo ha

*intenzione di svolgere, è opportuno stabilire **una presunzione giuridica** in base alla quale chiunque sia colto nell'atto di portare con sé munizioni al piombo durante attività di tiro, o mentre si sta recando a svolgere attività di tiro, all'interno o in prossimità di zone umide, è considerato portare con sé tali munizioni nell'ambito di attività di tiro in zone umide o mentre si sta recando a svolgere tali attività in zone umide. In altre parole, **spetterebbe a tale persona dimostrare di avere effettivamente intenzione di andare ad esercitare attività di tiro in un'altra zona e che sta semplicemente attraversando una zona umida per recarsi altrove.**"*

Ciò è confermato dalla modifica apportata dal Regolamento 2021/57 all'Allegato XVII del Regolamento 1907/2006, voce 63, seconda colonna, paragrafo 11c) e paragrafo 13 e) ed f):

*"11. c) Una persona colta nell'atto di portare con sé munizioni all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è **considerata svolgere attività di tiro in una zona umida**, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un'altra attività di tiro." (...)*

"13 e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;

f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell'ambito dello svolgimento di attività di tiro»: i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso; ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l'attività di tiro".

Pertanto, il Regolamento 2021/57 stabilisce la presunzione legale che una persona che porta con sé una munizione al piombo (indipendentemente dal fatto che la munizione sia o no caricata nel fucile) all'interno o in prossimità di zone umide è considerata svolgere attività di tiro in zone umide. Per confutare questa presunzione legale, spetta alla persona interessata **dimostrare** il contrario (non essendo, evidentemente sufficiente dichiarare l'intenzione di "sparare altrove").

Al contrario, la Circolare prevede al suo punto 2, paragrafo 5 che:

*"L'accertamento della violazione del divieto deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l'effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell'ambiente di piombo. Nel rispetto del regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, **potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida.**"*

E il Vademecum aggiunge:

*"Per evitare che venga sanzionato il semplice possesso delle munizioni al piombo senza che il cacciatore abbia intenzione di sparare, la Circolare applicativa ha chiarito che **gli addetti ai controlli devono compiere l'accertamento nei confronti dei cacciatori** tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l'effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell'ambiente di piombo. In altre parole, **se il cacciatore viene trovato in prossimità delle zone***

umide vietate con il fucile scarico, non c'è il rischio della diffusione dei pallini di piombo nell'ambiente e quindi egli non può essere sanzionato.

Un'infografica del Vademecum mostra chiaramente che per non essere sanzionati, sarebbe sufficiente per i cacciatori tenere i pallini di piombo in tasca e non nel fucile.

Pertanto, la lettura combinata della Circolare e del Vademecum indica che, per definire il reato, l'onere della prova spetterebbe al controllore che dovrebbe dimostrare che il cacciatore intendeva utilizzare i pallini di piombo per sparare all'interno o in prossimità di una zona umida. La Circolare e il Vademecum invertono la presunzione legale affermando che se un cacciatore viene trovato all'interno o in prossimità di una zona umida con un fucile non caricato a pallini di piombo, ma con dei pallini di piombo in tasca, si presume che non abbia commesso una violazione, il che equivale a presumere che il cacciatore non intendesse usare i pallini per sparare in una zona umida.

- **Le Autorità italiane sono invitate a spiegare in che modo le disposizioni della Circolare garantiscono il rispetto della presunzione legale stabilita dal Regolamento 2021/57 in base alla quale chiunque sia trovato nell'atto di portare con sé munizioni al piombo durante attività di tiro all'interno o in prossimità di zone umide è considerato portare con sé tali munizioni nell'ambito di attività di tiro in zone umide.**
- **Inoltre, si chiede alle Autorità italiane di chiarire quale valore attribuiscano al suddetto Vademecum e come valutino la sua compatibilità con la Circolare e il Regolamento 2021/57.**
- **Infine, si chiede se, prima dell'adozione della Circolare, siano state consultate le autorità che si occupano dell'applicazione di tali disposizioni, come ad esempio i Carabinieri Forestali o la Polizia provinciale. In questo caso si prega di fornire copia delle opinioni fornite.**

2. Attuazione del Piano di Azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici del 30 marzo 2017

Nel 2013, a seguito della ricezione di numerose segnalazioni, interrogazioni del Parlamento Europeo, denunce di cittadini e associazioni ambientaliste riguardanti la persistenza in Italia di diffusi fenomeni di bracconaggio ai danni dell'avifauna (uccisioni, catture e commercio illegali), i servizi della Commissione hanno avviato una procedura EU Pilot (2013)5283 nei confronti dello Stato italiano.

Nell'aprile 2020, i servizi della Commissione hanno archiviato l'investigazione in ragione dell'adozione del Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici (il "**Piano**"), chiarendo al contempo che tale chiusura non pregiudicava la prerogativa della Commissione di avviare in futuro una procedura d'infrazione, se giustificata sulla base del monitoraggio e della valutazione del rispetto della legislazione in materia di protezione della natura in relazione alle questioni oggetto di quell'investigazione.

Da allora, i servizi della Commissione hanno continuato a ricevere numerose denunce nelle quali cittadini e ONG sottolineano il persistere di diffusi fenomeni di bracconaggio e sostengono che il Piano non sia stato attuato come previsto dalle sue stesse disposizioni. Il persistere di questi fenomeni è inoltre confermato da diversi recenti rapporti, come ad

esempio il “Calendario dei cacciatori-bracconieri 2021-2022” ⁽⁵⁾, il rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (‘ISPRA’) del dicembre 2022 su “I crimini contro gli uccelli selvatici. Approfondimenti tematici per un’efficace azione di contrasto” ⁽⁶⁾, e il rapporto nazionale per l’Italia elaborato nell’ambito del progetto “SWiPE - Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe” ⁽⁷⁾. Non sembra, quindi, esserci una diminuzione del problema. In particolare, i servizi della Commissione sono stati messi al corrente dell’esistenza in Calabria di un sistema illegale di esportazione di specie protette verso Malta che persisterebbe nonostante l’adozione del Piano. Inoltre, dalle informazioni disponibili risulta che: *“negli ultimi anni le forze di polizia delle province e delle regioni a statuto ordinario e delle città metropolitane hanno subito una generale riduzione degli organici, anche come conseguenza delle modifiche introdotte con la legge L. 56/2014. Sussiste quindi la necessità di un rafforzamento di questi corpi per consentire un’adeguata vigilanza del territorio”* ⁽⁸⁾.

Vorrei ricordare che le attività di bracconaggio violano le seguenti disposizioni della Direttiva Uccelli 2009/147/CE ⁽⁹⁾.

L’articolo 5(1) (a) dispone che:

“fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo” (...).

L’articolo 6(1) prescrive che:

“Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.”

In base all’articolo 8:

“Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all’allegato IV, lettera a).”

L’allegato IV, punto (a) enumera *inter alia* i seguenti metodi vietati:

“- Lacci (con l’eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti,

⁽⁵⁾ https://www.komitee.de/media/cabs_calendario_cacciatori_bracconieri_2021-22.pdf.

⁽⁶⁾ <https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/documenti-tecnici/i-crimini-contro-gli-uccelli-selvatici.pdf>.

⁽⁷⁾ <https://stopwildlifecrime.eu/resources/national-reports/italian-national-report/>.

⁽⁸⁾ <https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/documenti-tecnici/i-crimini-contro-gli-uccelli-selvatici.pdf>

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (OJ L 020 26.1.2010, p. 7).

- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno,
 - esplosivi,
 - reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti, (...)”

- Il Piano, adottato nel 2017, prevedeva azioni da realizzare entro 1, 2 o al massimo 3 anni (cioè entro il 2020). L’ultima relazione annuale disponibile ⁽¹⁰⁾ mostra che, nel 2021, su 32 azioni, 20 risultavano ancora non realizzate o non completate ⁽¹¹⁾.
- Ciò posto, si ritiene necessario chiedere alle Autorità italiane di spiegare perché nel 2022 e nel 2023 non sono state pubblicate le relazioni annuali sull’attuazione del Piano e di fornire una descrizione dettagliata e aggiornata dello stato di attuazione di ognuna delle azioni previste dal Piano e un calendario per l’attuazione delle misure rimanenti.
- Inoltre, i servizi della Commissione chiedono alle Autorità italiane di fornire (i) delle informazioni e cifre aggiornate sul fenomeno del bracconaggio in Italia e sulle sue attuali tendenze sulla base dei dati disponibili (ad esempio sulla base dei dati forniti da tutti i Centri di Recupero Fauna Selvatica ⁽¹²⁾) e che dimostrino l’efficacia delle misure attuate); (ii) una sintesi del sistema operativo attuale antibracconaggio con una chiara indicazione degli attori coinvolti (titolo, ruolo, ubicazione, numero); (iii) una sintesi del sistema sanzionatorio attuale, compresi i possibili procedimenti penali e l'ammontare delle sanzioni che possono essere imposte.
- Si chiede, inoltre, di comunicare se, e in che modo, siano state recepite le proposte migliorative incluse nel rapporto “Valutazione dei trend delle attività illegali sulla base delle informazioni ex art. 33 della legge 157/1992 ⁽¹³⁾”.
- Infine, i servizi della Commissione vorrebbero ottenere informazioni sull’esistenza di un possibile traffico illegale di uccelli tra l'Italia meridionale e Malta. In particolare, le Autorità italiane sono pregate di fornire una descrizione dettagliata delle operazioni di controllo che sono state attuate per contrastare i fenomeni di bracconaggio dal 2020 in Calabria, nonché i risultati di tali operazioni (numero di bracconieri arrestati e denunciati, numero di animali recuperati).

3. Abbattimento di alcune specie di uccelli durante il ritorno al luogo di nidificazione o in assenza di adeguati Piani di gestione/conservazione efficacemente applicati

Per mezzo di varie denunce, i servizi della Commissione sono stati informati del fatto che attraverso l’emanazione dei calendari venatori per la stagione venatoria 2022/2023, 5 specie migratorie sarebbero state cacciate in Italia dopo le date di inizio del periodo di migrazione stabilite nel documento “Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva

⁽¹⁰⁾ <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-di-azione-il-contrasto-degli-illeciti-contro-gli-uccelli-selvatici>.

⁽¹¹⁾ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TV_rapporto_IKB_2021_allegati.pdf.

⁽¹²⁾ Si veda, ad esempio, l’interessante analisi dei dati forniti dai CRAS nel summenzionato rapporto nazionale italiano del progetto SWiPE.

⁽¹³⁾ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/ispra_ikb_azione_4_2_1_trend.pdf.

Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri” (nella versione precedente noto come documento *Key Concepts*)⁽¹⁴⁾. Inoltre, 21 specie con stato della popolazione non favorevole sarebbero state cacciate in Italia in assenza di adeguati Piani di Gestione/conservazione efficacemente applicati.

Non è la prima volta che i servizi della Commissione indagano sull'adeguatezza dei calendari venatori e dei Piani di gestione riguardo alle norme della direttiva Uccelli (cfr. EUPilot(2012)3202, EUPilot(2014)6955).

Pro memoria, l'articolo 2 della direttiva Uccelli richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

L'articolo 5 richiede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo.

L'articolo 7 prevede:

"1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

⁽¹⁴⁾ https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en; <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d210b191-e3d8-4984-a9ef-489c2ce86e99/details>.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia. "

a) Abbattimento di alcune specie di uccelli migratori durante il ritorno al luogo di nidificazione (calendari venatori)

Per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Tordo sassello, e Cesena, risulta dalle informazioni ricevute dai servizi della Commissione che siano cacciate in numerose regioni o province autonome italiane (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria ⁽¹⁵⁾, Lombardia ⁽¹⁶⁾ Puglia ⁽¹⁷⁾, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Bolzano) fino al 29 o 30 gennaio. Invece, in base al documento summenzionato, la migrazione di ritorno delle suddette specie verso le loro zone di nidificazione inizia in Italia nella prima decade di gennaio per Tordo bottaccio e nella seconda decade di gennaio per Tordo sassello e Cesena.

Per quanto riguarda le specie Alzavola e Germano reale, risulta dalle informazioni ricevute dai servizi della Commissione che siano cacciate in numerose regioni italiane (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia ⁽¹⁸⁾, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto ⁽¹⁹⁾) fino al 29 o 30 gennaio. In base al documento summenzionato, la migrazione di ritorno delle suddette specie verso le loro zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio per l'Alzavola e nella prima decade di gennaio per il Germano reale.

Una stagione venatoria prolungata fino al 29 o 30 gennaio per le specie summenzionate è coerente con le date menzionate nel citato documento, e quindi con l'articolo 7(4) della direttiva Uccelli che vieta la caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione.

- **I servizi della Commissione vorrebbero ricevere chiarimenti in merito. Si prega di inviare copia delle opinioni fornite dall'ISPRA riguardanti i calendari venatori delle regioni interessate (in cui i calendari venatori coincidono in parte col periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento "Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri").**
- **Si pregano inoltre le Autorità italiane di spiegare come garantiranno che gli enti locali tengano rigorosamente conto dei periodi indicati nel documento summenzionato nella stesura e nell'applicazione dei calendari venatori 2023/2024.**

b) Abbattimento di alcune specie di uccelli con stato della popolazione non favorevole ⁽²⁰⁾ in assenza di adeguati Piani di Gestione/conservazione efficacemente applicati

Come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ⁽²¹⁾, nel caso di una specie in

⁽¹⁵⁾ 30 gennaio per il Tordo bottaccio, 19 gennaio per il Tordo sassello e la Cesena.

⁽¹⁶⁾ Soltanto per il Tordo sassello e Cesena.

⁽¹⁷⁾ 29 gennaio per il Tordo bottaccio e il Tordo sassello, 18 gennaio per la Cesena.

⁽¹⁸⁾ 18 gennaio per il Beccaccino, 29 gennaio per gli altri.

⁽¹⁹⁾ 19 gennaio per la Moretta, 29 gennaio per gli altri.

⁽²⁰⁾ <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/progress?period=3&conclusion=bs>

⁽²¹⁾ Paragrafo 2.4.25:

declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.

Dalle informazioni disponibili ai servizi della Commissione, risulta che in Italia molte specie in Allegato II della direttiva uccelli, con stato della popolazione non favorevole, siano cacciate senza essere oggetto un piano di gestione adeguato. In particolare, questo sarebbe il caso per le seguenti specie: Allodola, Alzavola, Beccaccino, Codone, Combattente, Coturnice, Fagiano di monte, Fischione, Folaga, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Pernice sarda, Porciglione, Quaglia, e Starna, Tordo sassello e Tortora selvatica.

In base alle informazioni disponibili, soltanto per quattro di queste specie, l'Italia ha adottato dei piani di gestione nazionali: per l'Allodola (2018), la Coturnice (2018), la Tortora selvatica (2022) e il Moriglione (2023). Tuttavia, le informazioni ricevute dalla Commissione indicherebbero un'attuazione molto limitata e parziale di tali piani, soprattutto per quanto riguarda le misure relative al ripristino e conservazione degli habitat che dovrebbero invertire la tendenza al declino delle popolazioni.

Inoltre, come indicato nell'ultimo rapporto italiano sull'applicazione delle direttive Natura ⁽²²⁾, *“Per le specie dell'Allegato II un importante fattore di pressione è rappresentato dall'attività venatoria. Attualmente le informazioni ricavabili dai tesserini venatori non permettono ancora di condurre un'analisi esaustiva del reale impatto della caccia su queste specie, in quanto solo una parte delle Regioni ha fornito i database degli uccelli abbattuti durante il periodo di rendicontazione, e non tutte le Regioni hanno aderito alla richiesta di invio dei dati”*.

- **Si prega di confermare la lista delle specie in allegato II oggetto di prelievo venatorio in Italia e con stato della popolazione non favorevole (sulla base dei dati raccolti, elaborati e forniti come previsto dall'articolo 12 della direttiva uccelli). Si prega di indicare in quali regioni italiane tali specie sono cacciate, in base ai calendari venatori regionali.**
- **Si prega di confermare le specie in allegato II per le quali è stato adottato un piano di gestione nazionale. Per tali specie, si prega di fornire i rapporti di attuazione dei piani di gestione e altre informazioni utili (es. i dati degli indicatori previsti per la verifica dell'attuazione dei vari piani) per valutare i risultati delle singole misure dei piani, in particolare di quelle finalizzate al miglioramento dell'habitat (dati quantificati sulle realizzazioni nelle varie regioni) e di quelle finalizzate alla sostenibilità del prelievo venatorio. Infine, si prega di fornire ogni informazione disponibile riguardante studi o valutazioni sui risultati e gli impatti di tali piani sulle tendenze delle popolazioni delle specie in questione.**
- **Si prega di chiarire se, nelle ultime stagioni venatorie, tutte le regioni italiane abbiano trasmesso all'ISPRA i dati completi degli abbattimenti relativi alle**

<https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/8147d92f-4b60-4f67-8e13-aa3cbfda68a2/details>

⁽²²⁾ https://www.isprambiente.gov.it/files2021/pubblicazioni/rapporti/rapporto-349_2021_direttive_natura_def.pdf

summenzionate specie cacciabili con stato di popolazione non favorevole. Si prega di valutare e specificare il livello di completezza di tali dati, con riferimento alla totalità dei tesserini venatori rilasciati dalle regioni nonché alla possibilità di abbattimenti effettuati dai cacciatori al di fuori della propria regione di appartenenza (e quindi non inseriti nei dati regionali).

- Si prega di chiarire se esistono studi, valutazioni, censimenti e monitoraggi sulla consistenza e la dinamica delle popolazioni oggetto di prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare in riferimento alle specie con stato della popolazione non favorevole sopra menzionate.
- Si prega, inoltre, di spiegare se e in che modo i dati summenzionati sono utilizzati per la formulazione di piani di prelievo (con i relativi limiti di cerniere) commisurati alla consistenza effettiva delle popolazioni oggetto del prelievo.

4. L'uso di elicotteri nelle aree protette in Piemonte per il recupero delle carcasse degli animali abbattuti

Per mezzo di una denuncia, la Commissione è stata informata del fatto che nella regione Piemonte, l'uso di elicotteri per la pratica dell'eliski e per il recupero degli animali abbattuti durante la caccia è autorizzato e regolamentato dalla legge regionale n°2/2009 del 26 gennaio 2009 ⁽²³⁾. La modifica dell'articolo 28bis di tale legge, ad opera della legge regionale n°32/2021 del 15 dicembre 2021 ⁽²⁴⁾, prevede in particolare che gli elicotteri possano sorvolare le aree Natura 2000 per recuperare i corpi di cervi abbattuti durante l'attività venatoria. In questo caso, la legge esclude a priori la valutazione di incidenza nei casi in cui il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità 'hovering'.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat ⁽²⁵⁾, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti Natura 2000. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, essi adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. In queste aree, nuovi progetti non sono per sé vietati, ma lo stesso articolo, al paragrafo 3, stabilisce che qualsiasi progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, debba essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

⁽²³⁾ Legge regionale n°2/2009 del 26 gennaio 2009 sulla pratica degli sport montani invernali ed estivi e la disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Si veda: [Arianna Banca Dati Normativa \(cr.piemonte.it\)](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/50/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20legge%20regionale_2021-12-15_79520.pdf)

⁽²⁴⁾ http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/50/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20legge%20regionale_2021-12-15_79520.pdf

⁽²⁵⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

A questo proposito, mi preme sottolineare che la valutazione di incidenza deve essere effettuata in conformità alle Linee Guida nazionali pubblicate il 28 dicembre 2019 ⁽²⁶⁾.

Il sorvolo degli elicotteri, anche senza atterraggio, potrebbe provocare perturbazioni significative delle specie protette, come riconosciuto dalla stessa Regione Piemonte ⁽²⁷⁾. Non appare quindi giustificata l'esclusione a priori della valutazione di incidenza per tutti i casi in cui tale sorvolo sia finalizzato al recupero di capi abbattuti durante l'attività venatoria. Resta dunque necessario applicare le condizioni e le procedure di cui alle Linee Guida nazionali sopra menzionate anche nei suddetti casi.

- **Ciò posto, si ritiene necessario richiedere alle Autorità italiane in che modo sia stata studiata e valutata in Piemonte l'incidenza del sorvolo degli elicotteri sulle aree Natura 2000 e, più specificamente, in che modo questi studi abbiano tenuto conto degli obiettivi di conservazione sito specifici di ciascuna area?**
- **Si prega di indicare se anche altre regioni autorizzano il sorvolo di elicotteri in aree Natura 2000 senza la necessità di una preventiva valutazione di incidenza.**

Si prega di rispondere entro **otto settimane** dal ricevimento della presente lettera.

Con l'occasione (Le) porgo distinti saluti.

Nicola Notaro
Capo Unità

⁽²⁶⁾ [Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n°303 \(gazzettaufficiale.it\)](#), pag. 22.

⁽²⁷⁾ [Compatibilità ecologica e problematiche connesse all'attività di eliski | Regione Piemonte](#).